COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Scalabrin Christian

DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 30/05/2022

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA N. 705 DEL 22/11/1999 (CD. 2° CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 724/1994), P.G. 3473 DEL 01/03/1995 – U.T. 302/1995, RELATIVA AL FABBRICATO PRINCIPALE ED AI MANUFATTI ACCESSORI SITI IN VIALE PACE, N. 39, CENS. DI ROVIGO, F. 10, MAPP. 83 SUB 1 - 2 - 3

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale é stato conferito l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*" a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019 di approvazione della Macrostruttura dell'Ente, ed i successivi Decreti Sindacali n. 18/2022 e 20/2022;

PRESO ATTO che con prot. 74899/2021 è pervenuta l'istanza di rettifica/integrazione del Condono Edilizio, ex L. 724/1994, prot. 3473 dell'1/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705, successivamente integrata con prot. 32811/2022, presentata dai proprietari, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, relativa al fabbricato residenziale e ai manufatti accessori siti a Rovigo, in Viale Pace, n. 39, censiti al Cens. di Rovigo, F. 10, Mapp. 83 sub 1 - 2 -3;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza, n. 2 marche da bollo, una relativa all'istanza (n. Id. 01200138090963 del 14/10/2021) e una relativa al provvedimento di rilascio (n. Id. 01200138090952 del 14/10/2021), ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, delega e procura al professionista incaricato, documenti di identità della proprietà e del tecnico, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Renesto Dario, Elaborato grafico di rettifica, planimetria catastale d'impianto, documentazione fotografica storica, ecc.;

ATTESO, altresì, che il fabbricato *de quo* è stato oggetto di condono edilizio ex legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 9602 – U.T. 3028/1986, rilasciato in data 13/11/1991 con il n. 1408, per la realizzazione di due garage, una cantina interrata ed una tettoia;

COMUNE DI ROVIGO

PRESO ATTO che gli interventi, oggetto del condono edilizio ex L. 724/1994, prot. 3473 del 01/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705, sono un ampliamento relativo alla realizzazione di cantina, tettoia e locale cottura e modifiche prospettiche per la realizzazione di due finestre;

RILEVATO, come per il condono 47/1985 (oggetto di precedente rettifica), che anche il Condono Edilizio ex L. 724/1994, prot. 3473 dell'1/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705, presenta delle difformità nella rappresentazione grafica dei manufatti oggetto dello stesso, nella conformazione planimetrica del sedime della cantina e del locale cottura, nelle misure in pianta (interne ed esterne), nelle altezze e forometrie della cantina, indicate di massima di seguito:

- il sedime del manufatto adibito a cantina è stato rappresentato nell'elaborato del condono come un trapezio regolare con il lato nord che si chiude verso l'interno del cortile, mentre dal rilievo è in aderenza ai garages (oggetto del condono 1986);
- risultano delle inesattezze delle misure interne ed esterne della cantina e della tettoia che comportano un lieve aumento delle superfici utili dei locali;
- anche le altezze della cantina presentano degli errori: nel condono indicate in cm 260 e 210, mentre sono state rilevate in cm 263 e 220;
- sempre nella cantina sono state erroneamente indicate le finestre sia come numero che come misure (presenti sin dall'istanza di condono come da documentazione fotografica allegata allo stesso);
- il locale cottura presenta delle lievi inesattezze delle misure interne che comportano un lieve aumento di superficie;
- nel locale pranzo sono state erroneamente indicate le altezze delle finestre;

RILEVATO che, a seguito della citata istanza di rettifica/integrazione e del rilievo del tecnico di parte, il responsabile del procedimento ha verificato il condono confrontandolo con la planimetria catastale originaria, con la documentazione fotografica del condono, con il Condono Edilizio ex legge 47/1985 (oggetto di precedente rettifica), rilevando che le difformità riguardano un lieve aumento di superficie rispetto allo stato condonato dei locali cottura/cantina/tettoia, oggetto del Condono Edilizio ex L. 724/1994, prot. 3473 dell'1/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705;

RILEVATO, pertanto, che con l'istanza sopraccitata la proprietà ha chiesto la rettifica/integrazione del Condono Edilizio ex L. 724/1994, prot. 3473 dell'1/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705, sulla base di quanto rappresentato ed asseverato dal tecnico, geom. Renesto Dario, nella Tavola allegata alla presente, non ostensibile;

VERIFICATA la documentazione in atti è stato necessario integrare l'importo della sanzione dovuta, ai sensi della L. 724/1994, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta sanzione;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico di parte dell'epoca nel rappresentare il fabbricato residenziale ed i manufatti accessori nel Condono Edilizio, ex L. 724/1994, prot. 3473 dell'1/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare/integrare il Condono Edilizio, ex L. 724/1994, prot. 3473 del 01/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705, come rappresentato nella Tavola di rettifica allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile per i motivi di cui sopra;

COMUNE DI ROVIGO

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica e del parere favorevole all'adozione della presente rettifica (istanza prot. 74899/2021) del responsabile del procedimento, arch. Rizzieri Roberto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021;

FATTO PRESENTE, stante l'assenza del responsabile del procedimento, che solo per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Dirigente assume la funzione di responsabile del procedimento;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 23/12/1994, n. 724;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di rettificare/integrare il Condono Edilizio, ex L. 724/1994, prot. 3473 dell'1/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705, relativo al fabbricato residenziale e ai manufatti accessori siti a Rovigo, in Viale Pace, n. 39, censiti al Cens. di Rovigo, F. 10, Mapp. 83 sub 1 - 2 -3, come rappresentati dal geom. Renesto Dario nella Tavola di rettifica allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale non ostensibile;
3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca N. Id: 01200138090952 del 14/10/2021;
4. di disporre che il presente provvedimento venga rilasciato alla ditta istante (indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento), per il tramite del tecnico incaricato, geom. Renesto Dario;
5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia inserito nella Concessione Edilizia a sanatoria ex L. 724/1994, prot. 3473 dell'1/03/1995 – U.T. 302/1995, rilasciato in data 22/11/1999 con il n. 705, a costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;
7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale